SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2001, n. **442.**

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Genova. Proroga dei termini . . . . Pag. 12

DECRETO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino . . . . Pag. 12

DECRETO 5 dicembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Jole Santelli, on. Giuseppe Valentino, on. Michele Giuseppe Vietti. . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, unità di Udine. (Decreto n. 30403). . . . . Pag. 14

DECRETO 11 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori della S.p.a. RCS Diffusione, unità di Milano. (Decreto n. 30404) . . . . Pag. 15

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora Bmv System S.p.a., unità di Baranzate di Bollate. (Decreto n. 30405) . . . . Pag. 15

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, unità di Bologna. (Decreto n. 30406) Pag. 16

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società Editoriale Varesina S.E.V., unità di Varese. (Decreto n. 30409) Pag. 17

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Tobacco, unità di Bologna. (Decreto n. 30410) Pag. 17

DECRETO 18 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Termonova di Mogicato, unità di Varedo. (Decreto n. 30411) . . . . Pag. 18

DECRETO 18 ottobre 2001.

Modifica del decreto direttoriale n. 30309 del 19 settembre 2001 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meeting Shoes, unità di Barletta. (Decreto n. 30412) . . . . Pag. 19

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediagraf, unità di Noventa Padovana. (Decreto n. 30407) . . . . Pag. 19

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, unità di Varese. (Decreto n. 30408) . . . . Pag. 20

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.AS International, unità di Brindisi e Lecce. (Decreto n. 30423) . . . . Pag. 20

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, unità di Beinasco. (Decreto n. 30424) . . . . Pag. 21

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. G.B. Mancini, unità di Sora. (Decreto n. 30426) . . . . Pag. 22

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Zanussi Elettromeccanica, unità di Pordenone, Rovigo, Villa di Villa e Conegliano. (Decreto n. 30427) . . . . Pag. 22

DECRETO 29 ottobre 2001.

Modifica al decreto ministeriale n. 28800 del 13 settembre 2000 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 30438) . Pag. 23

DECRETO 31 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., unità di Nola. (Decreto n. 30439) . . . . Pag. 23

DECRETO 31 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, unità di Perugia, via Baglioni e Roma, via del Tritone, via C. Pesenti. (Decreto n. 30440) . . . . Pag. 24

DECRETO 31 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, unità di Senna di Lodigiana. (Decreto n. 30441) . . . . Pag. 25

DECRETO 16 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poggiolo», in Orbetello . . . . Pag. 26

DECRETO 30 novembre 2001

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Focolare», in Gallicchio. . . . . Pag. 26

DECRETO 30 novembre 2001

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 26

DECRETO 30 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. zootecnica Maia a r.l.» . . . . Pag. 27

DECRETO 3 dicembre 2001.

Costituzione della commissione d'accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale . . . . Pag. 27

DECRETO 6 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Monica», in Viterbo. . . . . Pag. 28

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 29 novembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del The Barbieri Center Inc., in Roma . . . . Pag. 28

DECRETO 29 novembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della St. John's University, in Roma. . . . . Pag. 29

Ministero delle attività produttive

DECRETO 7 dicembre 2001.

Autorizzazione alla società «Concert S.r.l.», in Roma, per l'area di attività «Organismo notificato» ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione e per l'area di attività «Ispettorato energia - Ispettorato degli utilizzatori» ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione delle società del gruppo ENEL S.p.a . . . . Pag. 29

DECRETO 7 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo «Consorzio Rina-Omeco», in Genova, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione . . . . Pag. 31

DECRETO 7 novembre 2001.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 5, della legge n. 281/1998 . . . . Pag. 33

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 dicembre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 33

DECRETO 5 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERTIDOP S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» . . . . Pag. 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 3 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 6 . . . . Pag. 35

DECRETO 13 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia . . . . Pag. 35

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Determinazione per l'anno 2002 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2000). . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Determinazione per l'anno 2002 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2001) . . . . . Pag. 37

Prefettura di Sondrio

DECRETO 7 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli della Banca di Valle Camonica, in Sondrio e provincia . . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 dicembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 38

Regione Lombardia: Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27. Legge finanziaria 2002. . . . . Pag. 39

Regione Marche: Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35. Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'Irpef, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive . . . . Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 novembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2001) . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 278

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

01A13078

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2001, n. **442.**

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga di termini).

1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

Art. 2.

(Immissioni nei ruoli organici)

1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unità nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.

3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purchè in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

Art. 3.

(Opzioni)

1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

Art. 4.

(Provvidenze scolastiche)

1. Dopo l'articolo 158-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

«Art. 158-*ter* - *(Provvidenze scolastiche)*. - *1.* Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria

o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista».

Art. 5.

(Assunzione presso altro ufficio)

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è sostituito dal seguente:

«L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale».

Art. 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

«3-*bis*. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1585):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 18 settembre 2001.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, III, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17 e il 24 ottobre 2001, il 7 novembre 2001.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, III, V e VII.

Esaminato ed approvato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 972):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 18 dicembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1, comma 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è il seguente:

«Art. 1. — 134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni».

Nota all'art. 2:

— L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presen-

tino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi normativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effetuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis)*.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-*bis,* 3, 3-*bis* e 3-*ter,* per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge

28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri», come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:

«Art. 167 *(Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici).* — In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso».

— Il primo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, è il seguente:

«Art. 152 *(Contingente e durata del contratto).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero».

— L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, è il seguente:

«Art. 7 — 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388».

— L'art. 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura», è il seguente:

«Art. 6 *(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).* — 1. Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'art. 7 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati».

Nota all'art. 5:

— Il secondo comma dell'art. 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 160 *(Assunzione presso altro ufficio).* — L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio».

01G0508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Genova. Proroga dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Genova in data 31 agosto 2001, protocollo n. 1934/23/01, dalla quale risulta che le attività di tutti gli uffici giudiziari della città di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relative alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, sono state sospese dal 16 al 22 luglio 2001 a causa dei problemi di ordine pubblico e di viabilità connessi alla riunione dei Capi di Stato e di Governo conosciuta come «G8»;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dal 16 al 22 luglio 2001 delle attività di tutti gli uffici giudiziari della città di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relativi alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, i termini di decadenza per il compimento di atti riguardanti le attività anzidette presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A13893

DECRETO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Torino in data 28 settembre 2001, protocollo n. 3052/S, dalla quale risulta che le attività degli Uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino non hanno potuto funzionare regolarmente per trasloco;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino relativamente ai servizi ed ai periodi sottoelencati (come risultanti dalle indicazioni fornite dall'ufficio giudiziario) i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Uffici e periodi di mancato funzionamento:

1) Archivio: dal 12 febbraio al 25 febbraio 2001;

2) Movimento fascicoli: dal 14 febbraio al 23 febbraio 2001;

3) Civile: dal 15 febbraio al 25 febbraio 2001;

4) Esecuzione: dal 15 febbraio al 25 febbraio 2001;

5) Notizie di reato: dal 15 febbraio al 27 marzo 2001;

6) Arretrato: dal 15 febbraio al 27 marzo 2001;

7) Fasce deboli: dal 19 febbraio al 2 marzo 2001;

8) Pubblica amministrazione: dal 26 febbraio al 10 marzo 2001;

9) Personale: dal 2 marzo al 10 marzo 2001;

10) Spese di giustizia: dal 5 marzo al 17 marzo 2001;

11) Ignoti: dal 5 marzo al 17 marzo 2001;

12) Carabinieri: dal 5 marzo al 14 marzo 2001;

13) Guardia di finanza: dall'8 marzo al 15 marzo 2001;

14) Diritto penale dell'economia: dal 12 marzo al 30 marzo 2001;

15) Polizia di Stato: dal 12 marzo al 20 marzo 2001;

16) Decreti di citazione: dal 16 marzo al 26 marzo 2001;

17) Sicurezza sul lavoro: dal 19 marzo al 5 aprile 2001;

18) Criminalità organizzata DDA: del 3 aprile al 20 aprile 2001;

19) Economato: dal 6 aprile al 20 aprile 2001.

Roma, 23 novembre 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A13896

DECRETO 5 dicembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Jole Santelli, on. Giuseppe Valentino, on. Michele Giuseppe Vietti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'on. Jole Santelli, l'on. Giuseppe Valentino, l'on. Michele Giuseppe Vietti;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

on. Jole Santelli;

1. Dipartimento per gli Affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione;

3. Dipartimento per la giustizia minorile relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione ed alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

on. Giuseppe Valentino:

1. Dipartimento per gli Affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati;

3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ed alla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

on. Michele Giuseppe Vietti:

1. Dipartimento per gli Affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, alla Direzione generale magistrati ed alla Direzione generale di statistica.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi e altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

per quanto concerne la Direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto;

e) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

f) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

g) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

h) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

i) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

l) tutte le questioni attinenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria;

m) le Direzioni generali delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile;

n) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

o) la programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

p) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di gabinetto.

Roma, 5 dicembre 2001

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 14, foglio n. 87

01A13925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, unità di Udine. (Decreto n. 30403).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Igino Mazzola, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 luglio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 18 giugno 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 giugno 2001, la riduzione massima del l' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria conserve ittiche applicato, a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero di massima di lavoratori pari a 75 unità su un organico complessivo di 114 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 giugno 2001 al 17 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, con sede in Marano Lagunare (Udine) unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici

mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 75 unità, su un organico complessivo di 114 unità.

Art. 2

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13426

DECRETO 11 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori della S.p.a. RCS Diffusione, unità di Milano. (Decreto n. 30404).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta - S.p.a. RCS Diffusione;

Visto il decreto direttoriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;.

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 29 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. RCS Diffusione, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13427

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora Bmv System S.p.a., unità di Baranzate di Bollate. (Decreto n. 30405).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli, 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto 1'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora Bmv System S.p.a. - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1º marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora Bmv System S.p.a., con sede in Bollate (Milano), unità di Baranzate di Bollate (Milano), per un massimo di 81 unità lavorative per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 16 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 2000 con decorrenza 4 ottobre 2000.

L'istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13428

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, unità di Bologna. (Decreto n. 30406).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 giugno 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M. Italia, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 5 giugno 2001 al 4 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 2001 con decorrenza 5 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13429

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società Editoriale Varesina S.E.V., unità di Varese. (Decreto n. 30409).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta - S.p.a. Società Editoriale Varesina S.E.V.;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 marzo 2001 al 22 settembre 2001, il trattamento di pensionamento anticipato, in favore di un dipendente della società summenzionata;

Visto l'accertamento effettuato, in data 6 settembre 2001, dal competente organo ispettivo, da cui emerge che, per motivi organizzativi funzionali all'attività della società, nel corso del predetto periodo non si è verificato il previsto prepensionamento e che, pertanto, il lavoratore interessato usufruirà del beneficio in questione nel corso del semestre successivo, unitamente ad altri 2 lavoratori che, secondo le iniziali previsioni aziendali, maturavano i necessari requisiti per il prepensionamento nel corso del medesimo periodo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 3 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. Società Editoriale Varesina S.E.V., con sede in Varese, unità di Varese, per un massimo di 3 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 23 settembre 2001 al 22 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13432

DECRETO 18 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Tobacco, unità di Bologna. (Decreto n. 30410).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sasib Tobacco, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Tobacco, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 2001 con decorrenza 2 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13433

DECRETO 18 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Termonova di Mogicato, unità di Varedo. (Decreto n. 30411).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66227 del 19 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. La Termonova di Mogicato;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 20 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Termonova di Mogicato, con sede in Varedo (Milano), unità in Varedo (Milano), per un massimo di 16 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 2001 al 19 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13434

DECRETO 18 ottobre 2001.

Modifica del decreto direttoriale n. 30309 del 19 settembre 2001 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meeting Shoes, unità di Barletta. (Decreto n. 30412).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 4961 del 21 marzo 2001 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Meeting Shoes;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 30309 del 19 settembre 2001 con il quale è stata concessa la corresponsione del trattamento per il periodo dal 22 marzo 2001 al 21 marzo 2002, in favore delle unità produttive di Bari e Calciano (Matera);

Atteso che per mero errore materiale è stata indicata, nel suddetto decreto, l'unità di Bari invece di Barletta;

Ritenuto pertanto di modificare l'unità produttiva indicata nel predetto decreto direttoriale n. 30309 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30309 del 19 settembre 2001, l'unità produttiva è modificata in Barletta anziché Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13435

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediagraf, unità di Noventa Padovana. (Decreto n. 30407).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta - S.p.a. Mediagraf;

Visto il decreto direttoriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 40 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. Mediagraf, con sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Noventa Padovana (Padova), per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13430

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, unità di Varese. (Decreto n. 30408).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta - S.r.l. Tipografia Prealpina;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 marzo 2001 al 22 settembre 2001, il trattamento di pensionamento anticipato, in favore di 2 lavoratori dipendenti della società summenzionata;

Visto l'accertamento effettuato, in data 6 settembre 2001, dal competente organo ispettivo, da cui emerge che, per motivi organizzativi funzionali all'attività della società, nel corso del predetto periodo non si è verificato il previsto prepensionamento e che, pertanto, i lavoratori interessati usufruiranno del beneficio in questione nel corso del semestre successivo, unitamente ad altri 2 lavoratori che, secondo le iniziali previsioni aziendali, maturavano i necessari requisiti per il prepensionamento nel corso del medesimo periodo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 4 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.r.l. Tipografia Prealpina, sede in Varese, unità di Varese, per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 23 settembre 2001 al 22 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13431

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.AS International, unità di Brindisi e Lecce. (Decreto n. 30423).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso, i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. CO.ME.AS International, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 20 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 agosto 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 agosto 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti servizi in appalto alle Ferrovie dello Stato applicato, a 21.27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità di cui 16 nello stabilimento di Lecce e 10 in quello di Brindisi su un organico complessivo di 38 unità;

Considerato che il predetto contratto, è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 agosto 2001 all'11 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.AS International, con sede in Roma, unità di Brindisi e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 21.27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, di cui 16 nello stabilimento di Lecce e 10 in quello di Brindisi, su un organico complessivo di 38 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.AS International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registo n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13446

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, unità di Beinasco. (Decreto n. 30424).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Fapa inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 luglio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 giugno 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato a 26 ore medie settimanali nei confronti di massimo di lavoratori pari a 17 unità su un organico complessivo di 62 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 2001 al 10 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAPA, con sede in Torino, unità di Beinasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAPA a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, regisrto n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13447

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. G.B. Mancini, unità di Sora. (Decreto n. 30426).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, corvertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, corvertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002, dalla ditta S.r.l. G. B. Mancini;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002, della ditta S.r.l. G. B. Mancini, con sede in Roma, unità di Sora (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13448

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Zanussi Elettromeccanica, unità di Pordenone, Rovigo, Villa di Villa e Conegliano. (Decreto n. 30427).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Zanussi Elettromeccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 luglio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Zanussi Elettromeccanica, sede in Pordenone, unità di Conegliano (Treviso), Pordenone, Rovigo, Villa di Villa (Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13449

DECRETO 29 ottobre 2001.

Modifica al decreto ministeriale n. 28800 del 13 settembre 2000 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 30438).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16105/1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 n. 28193 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla S.p.a. Beloit Italia, per il periodo dal 30 novembre 1999 al 28 febbraio 2001;

Visto il decreto direttoriale 13 settembre 2000 n. 28800 che ha autorizzato la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 30 maggio 2000 al 29 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2001 che annulla il sopracitato decreto ministeriale del 27 aprile 2000 limitatamente al periodo dal 1º ottobre 2000 al 28 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di limitare la concessione della suddetta proroga fino alla data del 30 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito del decreto ministeriale 26 ottobre 2001 che limita l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale dal 30 novembre 1999 al 30 settembre 2000, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il decreto ministeriale 13 settembre 2000 n. 28800 in favore di n. 340 unità lavorative dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia per l'unità di Pinerolo (Torino) è limitata al periodo dal 30 maggio 2000 al 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13460

DECRETO 31 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., unità di Nola. (Decreto n. 30439).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 120 del 7 luglio 1998 pronunciata dal Tribunale di Avellino che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Iplan di Manganiello Felice & C.;

Visto il decreto direttoriale datato 15 settembre 1999 n. 27029 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 10 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999;

Vista la nota del 28 giugno 2001 con la quale il curatore fallimentare fa presente che, a decorrere dal 1° agosto 1998, le persone interessate al beneficio sono 17 anziché 10, in considerazione del fatto che erroneamente 7 lavoratori non sono stati inseriti nella iniziale richiesta di CIGS in quanto assorbiti successivamente da una società affittuaria a far data dal 22 febbraio 1999;

Considerato che è stato stilato in proposito un accordo presso la regione Campania, nel quale si prende atto di far accedere al trattamento di legge i 7 lavoratori ad integrazione della procedura già esperita;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del beneficio di cui all'art. 3 della legge 223/1991 in favore di 7 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 1998 al 21 febbraio 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991 in favore di 7 lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice & C., sede in Avellino, unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 21 febbraio 1999.

Già autorizzato con il precedente decreto direttoriale del 15 settembre 1999 n. 27029.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citato in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13461

DECRETO 31 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, unità di Perugia, via Baglioni e Roma, via del Tritone, via C. Pesenti. (Decreto n. 30440).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta - S.p.a. Il Messaggero;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 120 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, sede in Roma, unità di Perugia - Via Baglioni, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Roma, via del Tritone - via C. Pesenti, per un massimo di 38 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 2.

Il numero dei lavoratori prepensionabili delle unità produttive di Roma e Perugia indicato nel decreto direttoriale n. 30006 del 6 giugno 2001, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, viene, a seguito di successiva comunicazione da parte dell'azienda, cosi modificato:

n. 45 dipendenti in luogo dei 48 per l'unità di Roma;

n. 0 dipendenti in luogo di 1 per l'unità di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13462

DECRETO 31 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, unità di Senna di Lodigiana. (Decreto n. 30441).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'articolo 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 2 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 luglio 2001 stabilisce per un periodo di 6 mesi decorrente dal 31 agosto 2001, la riduzione massima dall'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale dell'industria tessile applicato - a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di 25 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 2001 al 28 febbraio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, con sede in Senna Lodigiana (Lodi), unità di Senna Lodigiana (Lodi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresi autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti e Franca - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13463

DECRETO 16 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poggiolo», in Orbetello.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 24 marzo 2001, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Poggiolo», con sede in Orbetello, via Dante, 54, costituita in data 22 febbraio 1979 - rogito notaio dott. Germano Giorgetti - repertorio n. 46386, registro società n. 2442 - B.U.S.C. n. 1061/167669, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 16 novembre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A13739

DECRETO 30 novembre 2001

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Focolare», in Gallicchio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa a r.l. «Il Focolare», con sede in Gallicchio, costituita per rogito notaio Maria Scotti in data 26 marzo 1976, registro società n. 2141 del tribunale di Potenza, BUSC n. 967;

Potenza, 30 novembre 2001

p. *Il direttore:* MONTANARELLA

01A13752

DECRETO 30 novembre 2001

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale

della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Culturale Antoniana a r.l.», con sede in Acerenza, costituita per rogito notaio Domenico Zotta in data 8 novembre 1989, iscritta al n. 4544 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2268;

2) società cooperativa «Tritone a r.l.», con sede in Trecchina, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 25 luglio 1995, iscritta al n. 01208390763 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2671;

3) società cooperativa «Insieme piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Barile, costituita per rogito notaio Maria Carretta in data 26 marzo 1999, iscritta al n. 18382 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2841;

4) società cooperativa «S.P.L.A.S.C. società per l'animazione socioculturale a r.l.», con sede in Acerenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 16 marzo 1994, iscritta al n. 5805 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2619.

Potenza, 30 novembre 2001

p. *Il direttore:* MONTANARELLA

01A13751

DECRETO 30 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. zootecnica Maia a r.l.».

IL DIRETTORE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione, prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizione applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 maggio 2001 eseguito nei confronti della cooperativa «Soc. coop. zootecnica Maia a r.l.» dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Decreta:

Il sig. Lorusso Vincenzo nominato liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. zootecnica Maia a r.l.» con delibera dell'11 novembre 1996, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e al disposto della circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dalla sig.ra Angela Claudia Rapolla, consulente del lavoro, residente a Pietragalla (Potenza) alla via Papa Giovanni XXIII, n. 15.

Potenza, 30 novembre 2001

p. *Il direttore:* MONTANARELLA

01A13740

DECRETO 3 dicembre 2001.

Costituzione della commissione d'accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede la costituzione, presso la direzione provinciale del lavoro, di una commissione d'accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994, novellato, in materia di riduzione del numero dei componenti;

Viste le designazioni effettuate dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Decreta:

La commissione provinciale di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per la durata di un triennio, è così composta:

dott. Luigi Corrente, direttore Direzione provinciale del lavoro, presidente;

dott.ssa Giustina Mannoni - Direzione provinciale del lavoro, presidente supplente;

dott. Rosario Ciancio - Direttore sede provinciale I.N.P.S., membro effettivo;

dott. Alfredo Lombardi - I.N.P.S., membro supplente;

dott. Giuseppe Zanotto - I.N.A.I.L., membro effettivo;

dott.ssa Rosella Azzariti - I.N.A.I.L., membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Patrizia Petrone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: CORRENTE

01A13753

DECRETO 6 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Monica», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle, senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«S. Monica» con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Giulio Bartoli in data 7 maggio 1973, repertorio n. 20361, registro della società n. 2100, B.U.S.C. n. 869/126238.

Viterbo, 6 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A13671

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del The Barbieri Center Inc., in Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del The Barbieri Center Inc.;

Rilevato che il The Barbieri Center Inc. ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Clivio dei Pubblicii, 2;

Considerato che il The Barbieri Center Inc. è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Livio Pestilli nato a Roma il 1° ottobre 1949;

Considerato che il The Barbieri Center Inc. aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 12 novembre 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del The Barbieri Center Inc. avete sede in Roma, via dei Publicii, 2.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 23, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1999, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A13737

DECRETO 29 novembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della St. John's University, in Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della St. John's University;

Rilevato che la St. John's University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione, denominata St. John's University Graduate Center in Rome, in Roma, via S. Maria Mediatrice, 24 - 00165 Roma;

Considerato che la St. John's University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Christina Marie Crescenzi nata ad Atene il 7 maggio 1961 ed al sig. Thomas William Mc Quillan nato a Suffern (USA) il 22 settembre 1966;

Considerato che la St. John's University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 22 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della St. John's University, avente sede in Roma, via S. Maria Mediatrice, 24 - 00165 Roma:

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A13738

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 dicembre 2001.

Autorizzazione alla società «Concert S.r.l.», in Roma, per l'area di attività «Organismo notificato» ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione e per l'area di attività «Ispettorato energia - Ispettorato degli utilizzatori» ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione delle società del gruppo ENEL S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 1 75, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dalla società «ENEL produzione S.p.a.», con sede legale in viale Regina Margherita 125, - Roma, in data 20 agosto 2001 acquisita, in data 28 agosto 2001, con protocollo n. 781590, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la richiesta di conversione dell'istanza della società «ENEL produzione S.p.a.» a favore di «Concert S.r.l.», società del gruppo ENEL S.p.a., con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma - in data 23 novembre 2001 acquisita, in data 30 novembre 2001, con prot. n. 782602, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 8 ottobre 2001 ed acquisita, in data 30 novembre 2001, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società «Concert S.r.l.» - Roma, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che la società «Concert S.r.l.» Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area di attività «Organismo notificato» della società «Concert S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma, è autorizzata, in conformità all'art. 12 deI decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione prevista per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

1. L'area di attività «Organismo notificato» della società «Concert S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma, è autorizzata, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. L'area di attività «Organismo notificato» della società «Concert S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita,125 - Roma, è autorizzata, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. L'area di attività «Ispettorato energia - Ispettorato degli utilizzatori» della società «Concert S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma è autorizzata, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti dal gruppo industriale ENEL S.p.a.

2. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è quello acquisita agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 5.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'area di attività «Organismo notificato», nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale la società «Concert S.r.l.» in Roma, deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 6.

Per le attività di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'area di attività «Organismo notificato» della società «Concert S.r.l.» e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 7.

Le attività di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere svolte secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali risultante dalla documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere proposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

Art. 8.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di cui alla presente autorizzazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 9.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'area di attività «Organismo notificato» della società «Concert S.r.l.» non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 10.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'Ispettorato designato non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 11.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 12.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 3 sono a carico della Concert S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A13672

DECRETO 7 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo «Consorzio Rina-Omeco», in Genova, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Consorzio Rina-Omeco», con sede legale in Piazza della Vittoria, 10/7 - Genova, in data 2 marzo 2001 acquisita, in data 6 aprile 2001 con prot. n. 780182, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 8 giugno 2001 e 4 ottobre 2001 ed acquisita, in data 3 agosto 2001, prot. n. 781473, ed in data 22 ottobre 2001, prot. n. 782195, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Consorzio Rina-Omeco» - Genova, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Consorzio Rina-Omeco» - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Consorzio Rina-Omeco», con sede legale in Piazza della Vittoria, 10/7 - Genova, è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione prevista per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'organismo «Consorzio Rina-Omeco», con sede legale in Piazza della Vittoria, 10/7 - Genova, è autorizzato, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

L'organismo «Consorzio Rina-Omeco», con sede legale in Piazza della Vittoria, 10/7 - Genova, è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 6.

Per le attività di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 7.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 9.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico del «Consorzio Rina-Omeco» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A13673

DECRETO 7 novembre 2001.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 5, della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L' ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI - UFFICIO C3 - POLITICHE NAZIONALI DI TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto 9 novembre 2000 di aggiornamento al 31 ottobre 2000 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione, con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'Associazione confconsumatori a seguito di pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000.

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2001, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

1) ACU - Associazione Consumatori Utenti con sede in Milano;

2) ADICONSUM con sede in Roma;

3) ADOC - Associazione Difesa Orientamento Consumatori con sede in Roma;

4) Centro tutela consumatori utenti ONLUS Verbraucherzentrale Sudtirol con sede in Bolzano;

5) Cittadinanzattiva con sede in Roma;

6) Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori con sede in Roma;

7) Comitato consumatori - Altroconsumo con sede in Milano;

8) Confconsumatori con sede in Parma;

9) Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti con sede in Roma;

10) Lega consumatori con sede in Milano;

11) Movimento consumatori con sede in Milano;

12) Movimento difesa del cittadino con sede in Roma;

13) Unione nazionale consumatori con sede in Roma.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore generale: LIROSI

01A13894

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 3 febbraio 1998, dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese», con sede legale in Pavia, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pavia, via Mentana n. 27, e sede operativa in Broni (Pavia), piazza Vittorio Veneto n. 24, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 9 novembre 2001 il proprio statuto approvato dal consiglio di amministrazione, su conforme mandato conferito dall'assemblea straordinaria, ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992, e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese», con sede legale in Pavia, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pavia, via Mentana, 27, e sede operativa in Broni (Pavia), piazza Vittorio Veneto n. 24, così come risulta dal testo approvato dal consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio, su conforme mandato conferito in sede di assemblea straordinaria, e trasmesso a questo Ministero in data 9 novembre 2001.

Art. 2.

Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13749

DECRETO 5 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERTIDOP S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «CERTIDOP S.r.l.», con sede in Caserta, via Nazario Sauro n. 22 ed attualmente in San Nicola La Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 14 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «formaggi» sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 4 dicembre 1998, per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio di tutela della «Mozzarella di Bufala Campana» ha comunicato con nota del 15 novembre 2001, di non voler rinnovare la designazione della «CERTIDOP S.r.l.» ad organismo di controllo per la denominazione di origine protetta «Moz-

zarella di Bufala Campana» indicando in suo luogo l'organismo di controllo C.S.Q.A. S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo prescelto l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERTIDOP S.r.l.», con sede in San Nicola La Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, con decreto 4 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 dicembre 1998.

Roma, 5 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 6 ha comunicato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 10 novembre 2001, a seguito di verifica funzionalità e bonifica del server;

Decreta:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 6, il 10 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 dicembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A13679

DECRETO 13 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge l8 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 9 novembre 2001, dovuto alla partecipazione del personale ad assemblea sindacale e sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 9 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A14062

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Determinazione per l'anno 2002 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2000).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE, e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12, della legge medesima;

Visti, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416, del 28 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1652 del 3 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 2000, n. 182, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2001;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2002;

Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessità di aumentare per l'anno 2002 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2001 dal citato provvedimento dell'ISVAP del 3 agosto 2000;

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

euro 1.032.913,80 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.549.370,70;

euro 2.065.827,60 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.549.370,70;

euro 2.582.284,50 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di euro 25.822,84.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1, dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'Isvap n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13966

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Determinazione per l'anno 2002 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2001).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182, del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro. che il Fondo di garanzia e alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1821 del 22 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2001;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2002;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2002, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2001 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1821 del 22 marzo 2001;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2002, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2001.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13965

PREFETTURA DI SONDRIO

DECRETO 7 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli della Banca di Valle Camonica, in Sondrio e provincia.

IL PREFETTO

Premesso che la locale filiale della Banca d'Italia con nota n. 3981, in data 4 dicembre 2001, ha fatto presente che, a causa dell'astensione dal lavoro del personale, gli sportelli della Banca di Valle Camonica operanti in Sondrio e provincia non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 23 novembre u.s.;

Ritenuto pertanto di dover determinare l'eccezionalità della situazione verificatasi, onde gli aventi diritto siano reintegrati nei termini legali e convenzionali scaduti;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

È riconosciuto come causato da situazione eccezionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento, nel giorno 23 novembre 2001, degli sportelli della Banca di Valle Camonica operanti in Sondrio e provincia.

Sondrio, 7 dicembre 2001

Il prefetto: PORRETTI

01A13678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8943
Yen giapponese	115,88
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,61760
Corona svedese	9,5065
Franco svizzero	1,4642
Corona islandese	90,88
Corona norvegese	7,9870
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57455
Corona ceca	32,325
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,22
Litas lituano	3,5773
Lat lettone	0,5611
Lira maltese	0,4023
Zloty polacco	3,5457
Leu romeno	28024
Tallero sloveno	218,6593
Corona slovacca	43,081
Lira turca	1323000
Dollaro australiano	1,7649
Dollaro canadese	1,4145
Dollaro di Hong Kong	6,9733
Dollaro neozelandese	2,1621
Dollaro di Singapore	1,6444
Won sudcoreano	1170,55
Rand sudafricano	11,1340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A14061

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n. **27.**

Legge finanziaria 2002.

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133», a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

a) fino a € 10.329,14, 1,2%;

b) oltre € 10.329,14, fino a € 15.493,71, 1,2%;

c) oltre € 15.493,71, fino a € 30.987,41, 1,3%;

d) oltre € 30.987,41, fino a € 69.721,68, 1,4%;

e) oltre € 69.721,68, 1,4%;

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,90 per cento.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

Milano, 18 dicembre 2001

Il presidente: FORMIGONI

01A13928

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. **35.**

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'Irpef, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche IRAP ed IRPEF

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 *(Omissis).*

7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

Ancona, 19 dicembre 2001

Il presidente: D'AMBROSIO

TABELLA *A*

SCAGLIONI DI REDDITO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
(art. 1, comma 7)

	fino a € 10.329,14	0,9 %
oltre € 10.329,14	fino a € 15.493,71	0,9 %
oltre € 15.493,71	fino a € 30.987,41	1,91 %
oltre € 30.987,41	fino a € 69.721,68	3,6 %
oltre € 69.721,68		4,0 %

01A13962

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 novembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2001).

Nell'allegato 2 al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8 della sopraindicata *Gazzeta ufficiale*, all'ultimo rigo, nella colonna corrispondente alla voce «Ente», dove è scritto: «*INAIL*», leggasi: «*INPS*».

01A13939

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651298/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77